



Agenzia delle Entrate

*Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso*

Roma, 22 novembre 2002

Oggetto: I.V.A.: - Trattamento delle operazioni a premio con corresponsione di contributo. Istanza di interpello

Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

Quesito

La WH S.r.l. (di seguito denominata "società istante") intende promuovere un'operazione a premio congiuntamente con i gestori dei suoi impianti di distribuzione aderenti all'iniziativa.

Nel contesto di questa manifestazione i premi sono acquistati dalla società istante e, successivamente, ceduti a titolo oneroso ai gestori aderenti alla campagna promozionale.

Questi ultimi provvedono, quindi, alla loro effettiva consegna ai clienti previa presentazione di un numero predeterminato di prove d'acquisto e del versamento di un contributo in denaro.

La società istante richiede, pertanto, il parere della scrivente in merito al trattamento Iva da riservare all'operazione a premio in questione.

Inoltre, chiede di conoscere i criteri da utilizzare per la determinazione del valore normale dei premi, in considerazione che gli stessi non sono rinvenibili sul mercato, in quanto prodotti in esclusiva per la società istante.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene che l'Iva assolta all'atto dell'acquisto dei premi sia detraibile e la successiva cessione al gestore sia da assoggettare regolarmente ad imposta.

Sempre secondo l'istante, l'acquirente gestore, da un lato, potrà detrarre l'Iva pagata per l'acquisizione di tali premi e, dall'altro lato, a seguito dell'incasso del contributo da parte del cliente, verserà all'erario l'imposta gravante sul contributo medesimo.

Successivamente, la società istante provvederà al versamento dell'imposta sostitutiva, prevista dall'articolo 19, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene, sulla base del relativo costo di acquisto, ed il contributo in denaro.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 19 della legge n. 449 del 1997 ha disciplinato, sotto il profilo tributario, la materia delle manifestazioni a premio (concorsi e operazioni a premio) e delle manifestazioni di sorte locali.

In particolare la norma citata ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la tassa di lotteria ed ha introdotto un regime di indetraibilità dell'Iva per gli acquisti e le importazioni dei beni e servizi utilizzati per l'effettuazione delle manifestazioni a premio.

Nel caso di premi non imponibili ai fini Iva, il comma 8 del suddetto articolo 19 ha previsto, in luogo dell'indetraibilità dell'Iva, il versamento di una imposta sostitutiva pari al 20 per cento del valore dei premi.

Al riguardo, il recente decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430, nell'operare una revisione organica della normativa dei concorsi e delle operazioni a premio, non ha modificato la disciplina applicabile in materia, mantenendo il regime di indetraibilità dell'Iva, ovvero l'assoggettamento ad

imposta sostitutiva nel caso in cui i premi consistono in beni o servizi non imponibili.

Il decreto appena citato ha disciplinato, inoltre, le fattispecie delle operazioni a premio con contributo, nelle quali il premio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, consiste "*nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto*", assumendo così una configurazione diversa rispetto alle altre operazioni.

E' evidente, quindi, che non è consentito al promotore di una manifestazione a premio poter scegliere, in ogni caso, tra il regime di indetraibilità dell'Iva e l'assoggettamento ad imposta sostitutiva, poiché tale scelta è consentita nel solo caso in cui il premio consiste in beni o servizi non imponibili.

Passando ad analizzare il caso rappresentato, è da rilevare che l'operazione a premio è promossa congiuntamente dalla società istante e dai gestori aderenti all'iniziativa.

In tale contesto, l'istante provvede, tra l'altro, all'approvvigionamento dei beni da cedere ai singoli gestori per essere utilizzati da questi ultimi come premi della manifestazione stessa.

Si ritiene, quindi, che l'indetraibilità dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non si applichi sull'acquisto dei beni effettuato dall'impresa istante.

Tali beni, infatti, non sono utilizzati da quest'ultima come premi per i consumatori, ma sono oggetto di cessione a titolo oneroso nei confronti dei singoli gestori, operazione, questa, da assoggettare regolarmente ad Iva.

L'utilizzo dei predetti beni come premi per i clienti si verifica, invece, solo all'atto della loro consegna agli aventi diritto da parte dei gestori; sarà, quindi, in capo a questi soggetti che opera l'indetraibilità dell'Iva assolta per l'acquisto.

Occorre ora analizzare il caso di specie in rapporto alla corresponsione, all'atto del ritiro del premio da parte del consumatore, di un contributo in denaro.

Al riguardo, la risoluzione n. 94/E del 27 giugno 2001 ha chiarito che il contributo versato costituisce corrispettivo per la cessione del bene; di

conseguenza, lo stesso bene non assume la natura di premio per la parte assoggettata a corrispettivo.

Ne discende che opera una detraibilità parziale dell'Iva determinata, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in misura pari al rapporto percentuale tra l'importo del contributo stesso e il valore normale del bene offerto, entrambi da assumersi al netto dell'Iva.

In alternativa, nel caso in cui sia stata applicata, in un primo momento, la totale indetraibilità dell'imposta, è possibile procedere, successivamente, alla rettifica della detrazione facendo riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, al medesimo rapporto percentuale sopra indicato.

Al riguardo, è da intendersi per valore normale, ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, *“il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”*.

Nella fattispecie in esame si ritiene che non ci siano ostacoli alla determinazione del valore normale, dato che, come risulta dalla documentazione prodotta, i beni offerti come premi (telefoni cellulari, orologi, etc.) sono della stessa specie di altri presenti sul mercato.

Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, si ritiene che non operi alcuna preclusione alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati dalla società istante per i beni successivamente ceduti a titolo oneroso ai singoli gestori; al contrario, in relazione agli acquisti dei medesimi operati dai gestori, il pagamento di un contributo da parte del beneficiario dell'operazione a premio comporta la parziale detraibilità dell'Iva, ovvero la possibilità di procedere alla rettifica della detrazione in misura corrispondente al rapporto tra contributo richiesto e valore normale del bene.